



## TRIBUNALE DI TRANI

*xxxx/XIX riunito a ZZZZ/XX rg*

Il Giudice

esaminati gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva espressa all'udienza del XXII.X.XXVIII;

### *premesse che*

nel giudizio rubricato al *n. xxxx/XIX* SERVIO, figlio di POPPEA, deceduta il VI.XII.XVII, ha lamentato la lesione della legittima spettantegli a causa delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita dalla madre in favore del figlio AUGUSTO, germano dell'attore, e del nipote SEMPRONIO ;

i convenuti si sono costituiti, contestando la ricostruzione dei fatti così come operata dall'attore;

il giudizio è stato riunito a quello rubricato al *n. ZZZZ/XX* avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. ottenuto dall'avv. CAIO nei confronti di SERVIO per il pagamento di taluni debiti ereditari;

nel giudizio di più antica iscrizione è stata disposta Ctu tecnica a mezzo dell'ing. GAIO, il quale, ha provveduto alla dettagliata ricostruzione e descrizione del patrimonio ereditario e ha individuato in € 28.530,00 la presunta lesione di legittima subita dall'attore (salvo il caso in cui si considerasse facente parte del patrimonio ereditario la donazione indiretta effettuata da POPPEA il XX.I.XII a favore dell'attore);

con ordinanza del II.VII.XXVIII, il Giudice, sulla scorta della natura della controversia e tenuto conto degli stretti rapporti di parentela esistenti, ha invitato le parti a scambiarsi proposte transattive, anche al fine di indurre le stesse ad intraprendere un proficuo percorso conciliativo;

le proposte scambiate appaiono di gran lunga divergenti, in quanto, da un lato, i convenuti hanno proposto “- rinuncia al rimborso di tutti i debiti che finora il Sig. SERVIO ha accumulato nei confronti del germano per tutte le cause indette nei confronti del mio assistito e da tempo giunte a sentenza con condanna dello stesso SERVIO; - rinuncia al 50% del rimborso dei pagamenti effettuati solo dal mio assistito nelle cause perse con condanna in solido contro i germani DIOCLEZIANO; - rinuncia al rimborso del pagamento effettuato solo dal mio assistito al CTU Ing. GAIO nella presente causa; - rinuncia al rimborso di quanto indicato e stabilito con Sentenza Tribunale di Trani RG. N.YYY/XXIV e con Sentenza Corte d’Appello di Bari RG. N.JJJ/XXVIII; - rinuncia alla proprietà del 50% del locale sito in Via Ceppo n.22 e 22/A in Marsiglia, valutato in perizia del CTU Ing. GAIO €.100.895,00 (pari così ad un valore spettantegli di €.50.447,50); - liberazione dell’appartamento individuato catastalmente al Fg.136, p.lla n.238, sub. 6, classe 4, vani 7, da ogni e qualsivoglia vincolo giudiziale”, mentre l’attore ha richiesto il “pagamento in suo favore, da parte del sig. AUGUSTO, della somma omnicomprensiva di Euro 150.000,00 ed a condizione che il convenuto rinunci ad ogni pretesa sui locali in Marsiglia di via Ceppo nn. 22 e 22/a e ad ogni altro giudizio ereditario intrapreso nei confronti del germano odierno attore”;

all’udienza del XXII.X.XXVIII l’attore ha richiesto la rinnovazione della CTU nonché e chiarimenti sulla questione dell’abuso edilizio che si sarebbe concretato nella rampa di accesso al piano cantinato di via Imbutto n. 39 ed ha eccepito la nullità dell’atto di donazione del locale sito in Marsiglia alla via Via Imbutto n. 37-39 ai sensi dell’art. 40 L. n. 47/1985 ;

***considerato che***

non vi sono ragioni per procedere alla rinnovazione della CtU non essendo ravvisabili vizi e/o profili di nullità della stessa, né di richiedere chiarimenti al tecnico, il quale ha risposto in maniera precisa e puntuale sia ai quesiti del giudice che alle osservazioni delle parti, approfondendo in maniera dettagliata ed esaustiva tutte le questioni controverse del presente giudizio;

alla luce della copiosa documentazione in atti la questione di nullità sollevata dall'attore non appare dirimente;

***osservato che***

intercorrono fra le parti del giudizio rapporti di stretta parentela;

appare opportuno rispettare le ultime volontà della *de cuius*, la quale aveva inteso assegnare a ciascuno dei suoi figli e dei nipoti i propri beni;

appare opportuno ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio, la cui alea incomberebbe sulla parte soccombente;

dalla soluzione bonaria della vicenda deriverebbero indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al di della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

la soluzione bonaria della vicenda sarebbe idonea a ridurre l'alea del processo;

***tenuto, altresì, conto***

delle pretese creditorie avanzate dall'avv. CAIO, relative a presunti debiti ereditari di POPPEA che in quanto tali non cadono in successione ma si dividono proporzionalmente fra tutti gli eredi istituiti con testamento del XXIII.III.XV (e pubblicato il XVII.XI.XVIII);

dell'opportunità di definire in maniera globale e definitiva tutti i giudizi pendenti fra le parti;

***ricordato alle parti che***

il dovere di leale collaborazione deve ispirare i rapporti fra le stesse sia nel processo che al di fuori dello stesso;

nel dovere di collaborazione rientra altresì l'opportunità di prediligere soluzioni alternative alla definizione contenziosa dei rapporti, anche mediante reciproche rinunce alle proprie pretese;

comportamenti scarsamente collaborativi potrebbero integrare vere e proprie ipotesi di abuso del processo che, come tali, devono essere stigmatizzate e sanzionate;

il disposto dell'art.91 cpc, secondo cui il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*;

l'art. 96 terzo comma cpc *“in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell' art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”*;

### **P.Q.M.**

formula alle parti la seguente proposta transattiva/conciliativa:

- a) pagamento da parte di AUGUSTO e SEMPRONIO in favore di SERVIO della somma di € 18.877,92 (derivante dalla compensazione fra la presunta lesione di legittima e i crediti maturati in altri giudizi dai convenuti - € 9.652,00 circa, comprensivi di oneri accessori-);
- b) rinuncia di AUGUSTO al 50% del rimborso dei pagamenti effettuati in favore dei germani DIOCLEZIANO a seguito della condanna in solido subita;
- c) pagamento da parte dei convenuti delle spese di CTU del presente giudizio;
- d) rinuncia di AUGUSTO alla proprietà del 50% del locale sito in Marsiglia alla Via Ceppo n.22 e 22/A nonché a qualsiasi altra pretesa sul ridetto locale;
- e) Liberazione, da parte dell'attore, da ogni vincolo giudiziale dell'appartamento sito in Marsiglia alla via Imbuto, individuato catastalmente al Fg.136, p.la n.238, sub. 6, classe 4, vani 7,;
- f) rinuncia di SERVIO a tutte le pretese e tutte le domande proposte nei confronti di AUGUSTO e SEMPRONIO, non solo nel presente giudizio ma in tutti quelli pendenti e/o instaurandi fra le stesse parti (innanzi a qualsiasi ordine e grado dell'ordinamento giudiziario);
- g) rinuncia da parte di AUGUSTO ad ogni altro giudizio intrapreso e/o da intraprendere nei confronti di SERVIO;

h) pagamento da parte di SERVIO della somma forfettariamente determinata di € 6.631,32 comprensiva di oneri accessori (ovvero, € 4.544,74 per onorario, ed € 2086,58 per oneri accessori) in favore dell'avv. CAIO;

i) compensazione integrale delle spese ed onorari dei presenti giudizi.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del VII.I.XXIX e, a tal fine, invita i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Si comunichi

Trani, XXI.XI.XXVIII

Il Giudice

GGGG